

CONSIGLIO EUROPEO - DUBLINO

3 - 4 DICEMBRE 1984

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Addendum

Il testo relativo al vino da tavola, riportato nell'allegato I, è stato concordato dal Consiglio europeo.

Il testo delle dichiarazioni della delegazione ellenica e del Presidente del Consiglio europeo è riportato nell'allegato II.

VINO DA TAVOLA

Il Consiglio dei Ministri, prendendo atto della conclusione del Consiglio europeo di Fontainebleau secondo cui la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è una delle condizioni necessarie per il successo dell'ampliamento della Comunità, ha esaminato la relazione della Commissione (documento 8840/84) sulla situazione del mercato vitivinicolo e le proposte ad essa connesse (docc. 9182/84 e 9469/84). In seguito a tale esame, il Consiglio ha adottato le seguenti decisioni sul vino da tavola.

1. La riduzione del potenziale produttivo vinicolo è un elemento essenziale della riforma dell'organizzazione del mercato vitivinicolo.

Il Consiglio ha preso nota delle proposte della Commissione in materia ed esprime il suo accordo sul principio di provvedimenti intesi ad incoraggiare l'estirpazione e a limitare i diritti di reimpianto.

Il Consiglio "Agricoltura" è incaricato di prendere le necessarie decisioni prima della prossima riunione del Consiglio europeo, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascuna regione.

2. Nel contesto di un'ulteriore azione diretta a migliorare la struttura del settore vitivinicolo, saranno finanziati, in base al regolamento 355/77, esclusivamente gli investimenti volti a migliorare la qualità dei vini senza aumentarne la quantità e, entro il 31.1.1985, sarà adottato un regolamento per migliorare la struttura dei vigneti greci e l'industria vinicola greca per una superficie di 20.000 ettari.

3. Altre misure sono necessarie per assicurare, fin d'ora, l'equilibrio del mercato vitivinicolo e, in particolare, un rafforzamento dei meccanismi della distillazione obbligatoria previsti dall'articolo 41 del regolamento di base, secondo le seguenti modalità :

a) Se esiste uno squilibrio grave del mercato, la Commissione dà avvio alla distillazione obbligatoria con la procedura del Comitato di gestione ; si considera che esista uno squilibrio grave del mercato :

- quando le scorte, quali sono definite nell'articolo 41 paragrafo 1 primo trattino del regolamento 337/79, superano quattro mesi di utilizzazione normale (1),
- o quando i prezzi di mercato in un periodo rappresentativo restano inferiori all'82 % del prezzo di orientamento,
- o quando, per una campagna vitivinicola, dai dati del bilancio di previsione risulta che la produzione supera di oltre il 9 % le utilizzazioni normali.

b) La Commissione fisserà i quantitativi che devono essere avviati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e in tal modo ristabilire una normale situazione di mercato, in particolare per quanto riguarda il livello delle scorte e i prezzi.

.../...

(1) Utilizzazione normale = consumo + bilancio netto degli scambi esteri.

- c) Laddove scatta l'obbligo della distillazione obbligatoria, la Commissione renderà noti entro il ... dicembre gli obblighi di distillazione obbligatoria di ciascuna regione, raggruppati per Stato membro.

Fermo restando che la responsabilità di assicurare l'esecuzione della distillazione obbligatoria incombe agli Stati membri (1), il volume da distillare obbligatoriamente sarà suddiviso :

- tra le regioni della Comunità in proporzione ai volumi di produzione che superano un livello specifico per ognuna di esse, pari ad una percentuale uniforme (2) della media del loro raccolto calcolata sulle tre annate vinicole 1981/82, 1982/83 e 1983/84. Tale periodo di base per il calcolo della media può essere modificato dalla Commissione dopo la fine della campagna 1989/90 per tenere conto dell'evoluzione della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.
- all'interno di ogni regione, tra i produttori, in base alla resa per ettaro, secondo un criterio stabilito dalla Commissione con la procedura del Comitato di gestione. Il criterio può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato. I produttori possono detrarre dai loro obblighi a titolo di distillazione obbligatoria i quantitativi consegnati alla distillazione preventiva. Per il 1985/1986 le norme saranno adattate in modo da tener conto delle disposizioni amministrative da applicare alla Grecia nel corso di detta campagna.

.../...

- (1) Dichiarazione da iscrivere al processo verbale del Consiglio :

"Il Consiglio prende nota della dichiarazione della Commissione secondo la quale l'inosservanza delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria quali risultano dall'obbligo di distillazione di ciascuna regione provoca l'applicazione delle sanzioni abituali, in particolare in ordine alla liquidazione dei conti."

- (2) Tale percentuale uniforme per tutte le regioni della Comunità sarà determinata dalla Commissione tenendo conto del quantitativo stabilito (cfr. precedente lettera b)) per eliminare le eccedenze di produzione dell'annata in questione ; per il periodo che va fino al 1989/1990 essa sarà fissata all'85 %.

- d) Per le campagne vitivinicole 1985/86, 1986/87 e 1987/88, il prezzo della distillazione obbligatoria sarà pari al 50 % del prezzo d'orientamento per i primi 10 milioni di ettolitri da distillare e pari al 40 % per le quantità oltre tale volume.

Il Consiglio procederà alla revisione dei prezzi per le campagne vitivinicole 1988/89 e 1989/90 alla luce dei risultati conseguiti nella riduzione degli squilibri per i vini da tavola.

- e) In linea di principio, queste misure addizionali continueranno ad essere in vigore fino alla fine della campagna 1989/90. In base ad una relazione della Commissione avente per oggetto segnatamente l'effetto delle misure strutturali e nella quale figureranno le sue eventuali proposte sulla futura organizzazione del mercato vitivinicolo, il Consiglio deciderà se dette misure possano essere revocate o sostituite con altre misure che garantiscano l'equilibrio del mercato vitivinicolo.
4. Il Consiglio chiede alla Commissione di intraprendere uno studio approfondito delle possibilità di utilizzazione del mosto concentrato e dello zucchero e di riferirgli in proposito nel 1990. In quel momento il Consiglio si pronuncerà sulle misure da prendere in materia di arricchimento.

Nel calcolare il prezzo di acquisto per la distillazione, il grado alcolico ottenuto mediante l'uso di saccarosio o di mosto concentrato a prezzo ridotto sarà dedotto su base forfettaria. Inoltre, a decorrere dal 1988, il quantitativo di vino da tavola da distillare nella Repubblica federale di Germania non sarà superiore a 1 milione di ettolitri. In anni in cui, a motivo delle condizioni climatiche e dell'evoluzione del mercato, tale limitazione potrebbe portare a gravi perturbazioni di mercato il Consiglio provvederà agli opportuni adattamenti.

5. Nessun cambiamento è introdotto nelle disposizioni esistenti per quanto riguarda i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.).
 6. Il Consiglio si impegna ad attuare nel settore vinicolo una politica dei prezzi restrittiva, come proposto dalla Commissione, fintantoché le distillazioni obbligatorie paleseranno l'esistenza di eccedenze non commercializzabili in condizioni normali.
-

Dichiarazione fatta dal Primo Ministro greco al Consiglio europeo di Dublino del 4 dicembre

La delegazione greca non è d'accordo sull'allargamento se la Comunità non assume una posizione soddisfacente sui programmi mediterranei integrati. Questa è la posizione della Grecia anche per quanto riguarda il vino.

Dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio europeo il 4 dicembre

Data la dichiarazione suddetta i negoziati relativi all'allargamento dovranno aver luogo ad referendum, tenedo conto di una riserva della Grecia su tale punto.